REGOLAMENTO (CEE) N. 1726/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1724/91 [2], in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta della Commissione [3],

visto il parere del Parlamento europeo [4],

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

considerando che, nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di soia, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia è fissato:

a) per la Spagna a 48,51 ecu per 100 chilogrammi;

b) per gli altri Stati membri a 54,91 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi:

— alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile,
e

— con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 14 % di umidità e il 18 % di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY

---

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
(2) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 44.
(4) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.
(5) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.